



REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta n. 148323 del 12-5-2015

Dipartimento Ambiente e Territorio

Oggetto: "Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Proposta di ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria."

"REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE CALABRIA"

N° 53 del 13 MAG. 2015

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ASSUNTO IL PROT. N.)

SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI –
DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE

CODICE N.

OGGETTO: *Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria.*

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità e la legittimità del presente atto.

Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Pallaria

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante “*Statuto della Regione Calabria*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante “*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante “D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 avente ad oggetto “*Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale*” (L.R. n. 31/2002) e la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante “*Modifiche all'ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale*”;

VISTO l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato “*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*”, che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare “i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente”;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, modificata dalla D.G.R. n.111 del 17/04/2015, di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 avente ad oggetto “*Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i Dipartimenti della Giunta Regionale*”, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Domenico Maria Pallaria;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l'art. 191, così rubricato: “*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*”, che prevede, al suo comma 1, che “*...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...*”;

VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante “*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, “*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica- Abrogazione D.M. 3 agosto 2005*”;

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;

VISTA l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013, recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione*”, pubblicata sulla GURI n° 69 del 22 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 11.02.2013 “*Approvazione della Proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria*”, a mezzo della quale la Regione Calabria ha inteso, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, provvedere all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti alla luce dei nuovi principi espressi dalla normativa nazionale e comunitaria (in specie Direttiva 2008/98/CE);

VISTA la D.G.R. n. 568 del 13/12/2012 ad oggetto “*Modifica della struttura organizzativa della Giunta regionale*” con la quale si istituisce ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e nelle more della conclusione del procedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale avviato ai sensi della DGR n. 104/2012, l'Unità

organizzativa di progetto denominata "Rifiuti" nell'ambito del Settore "Protezione dell'Ambiente e Qualità della Vita" del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente";

VISTA la DGR n.142 del 22.04.2013 con la quale è stato conferito all'ing. Antonio Augruso, dirigente di ruolo della Giunta regionale matricola n. 045050, la direzione dell'Unità Organizzativa di Progetto "Rifiuti" appartenente al Settore n. 2 del Dipartimento "Politiche dell'Ambiente";

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 7086 del 09/05/2011, recante "OdCPC 57 del 14/03/2013 (G.U. n.69 del 22/03/2013) Emergenza RSU Ricognizione procedure di affidamento impianti pubblici di trattamento rsu- Programmazione interventi Decreto a contrarre";

VISTA la legge regionale n. 11 del 21/04/2015 "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)";

VISTA la legge regionale n. 12 del 21/04/2015 "Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale n. 13 del 21/04/2015 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R n. 30 del 24/02/2015 "Atto di indirizzo sulla gestione dell'esercizio provvisorio ai sensi del D.lgs 118/2011. "Approvazione del bilancio di previsione autorizzato con la LR. 2/2015 suddiviso in UPB e capitoli";

VISTA la Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18, recante "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi";

VISTA la Legge regionale 20 febbraio 2014, n. 6, recante "Integrazione alla legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) ";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";

VISTA la L.R. 23 gennaio 2015, n. 5, recante "Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) pubblicata sul BURC n. 7 del 26 gennaio 2015);

PREMESSO CHE

- con l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14/03/2013 veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente e, nello specifico, il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente veniva designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi in parola,
- il coordinamento delle attività prima afferenti alla gestione commissariale, ora spettante alla Regione, concerne, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti urbani in adeguati impianti di trattamento/smaltimento;
- al momento del subentro di questa Regione nelle competenze già in capo al Commissario Delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani in Calabria, la situazione del sistema di trattamento e smaltimento era in grande difficoltà, ai limiti dell'emergenza igienico-sanitaria ed ambientale;
- tale situazione, che permane tuttora, si è persino acuita per effetto di criticità rinvenienti sia sulle capacità di trattamento, con impianti pubblici poco mantenuti in via straordinaria, sia sulla capacità di smaltimento;
- si è resa necessaria - per scongiurare il collasso del sistema e, quindi, per fronteggiare il verificarsi di "...situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente..." non potendo "... altrimenti provvedere..." l'emanazione, da parte dei Presidenti della Giunta Regionale *pro tempore* di Ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 191 del D.Lgv. 152/2006 e ss.mm.ii.), già a decorrere dal mese di maggio 2013, dapprima dell'ordinanza n. 41 del 10.05.2013 ed a seguire di quelle n. 146 del 11.11.2013 , n. 46 del 08.05.2014, n. 115 del 13.11.2014 infine la n. 132/2014 del 23.12.2014;
- in particolare l'Ordinanza contingibile e urgente n° 132/2014 del 23/12/2014 disponeva, sulla scorta delle motivazioni ivi adottate e documentate, con decorrenza immediata e sino al 13 maggio 2015:

- ✓ l'esercizio degli impianti pubblici, in deroga alla normativa nazionale (artt. 29 bis, 29 ter 29 quater, 29 quinquies, 29 sexsies, 29 octies e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 39/2012 e Regolamento regionale n. 381/2013 e Regolamento regionale n. 3/2008, ove non espressamente abrogato) vigente, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), assicurando comunque elevati livelli della protezione di salute umana e dell'ambiente;
- ✓ l'esercizio degli impianti pubblici, in deroga alla normativa nazionale (artt. 29 bis, 29 ter 29 quater, 29 quinquies, 29 sexsies, 29 octies e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n. 39/2012 e Regolamento regionale approvato con DGR n. 381/2013 e Regolamento regionale n. 3/2008, ove non espressamente abrogato) vigente, con aumento della capacità di trattamento degli stessi di una percentuale fino a c.ca il 50% del valore nominale, con produzione di frazione organica non compostata (CER n. 19.05.01), ricorrendo qualora necessario anche all'uso di impianti mobili di tritovagliatura, assicurando comunque elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- ✓ la possibilità, per gli impianti pubblici autorizzati all'uopo, di ricevere il rifiuto di cui al CER 19.12.12, quale sottovaglio degli impianti di trattamento, al fine della sua stabilizzazione ed invio a discarica, attraverso operazioni di cui al codice D8 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06
- ✓ l'esercizio dell'impianto di Sambatello e la definizione delle procedure di evacuazione dello stabilimento, da adottare in caso di allerta meteo;
- ✓ l'esercizio degli impianti privati, in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 29ter, 29quater, 29 quinquies, 29sexties, 29septies, 29octies, 29nonies, 208, D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alla LR 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/2013 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, tecnicamente idonei, ai fini dello stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, con separazione delle frazioni secca e umida, quest'ultima da inviarsi verso impianti autorizzati all'uopo a riceverla e stabilizzarla, attraverso codice di smaltimento D8;
- ✓ l'elaborazione di una relazione tecnica dettagliata relativa al ciclo produttivo, per i gestori di impianti TMB che producano rifiuto di cui al CER 19.05.01, nonché l'esecuzione di idonee misure per la valutazione di alcuni parametri relativi alle frazioni umide in ingresso (CER 19.12.12) agli impianti, ed in uscita dagli stessi (CER 19.05.01).

PRESO ATTO CHE, nelle more del completamento del sistema tecnologico e della definizione delle procedure amministrative che hanno ritardato l'aggiudicazione della pubblicata gara per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, l'aumento della capacità di trattamento degli impianti di una percentuale fino a c.ca il 50% del valore nominale e tutti gli altri provvedimenti disposti (l'utilizzo degli impianti privati ai fini pubblici ed, all'uopo, di impianti di tritovagliatura, fissi e/o mobili), nonché il conferimento in regione Campania (sino al 31-12-2014), hanno consentito di far fronte alla totalità della produzione dei rifiuti nel passato periodo invernale.

DATO ATTO CHE

- L'inefficace "operatività" del sistema tecnologico è stata da sempre aggravata dalla generale assenza delle discariche di servizio agli impianti e dalle criticità in essere in quelle esistenti.
- In tale situazione, buona parte degli scarti di lavorazione sono stati conferiti in impianti fuori regione, individuati a seguito di gara pubblica di valenza comunitaria.
- A continuare a ricevere il conferimento del tal quale (durante la vigenza delle Ordinanze contingibili ed urgenti n. 41/2013, n. 146/2013 e n. 46/2014) e degli scarti della lavorazione sono rimaste soltanto le discariche autorizzate (con AIA o Ordinanza del Commissario Delegato (OCD)) di Pianopoli, Celico e Cassano allo Jonio (questa per sole c.ca 100 t/g), per effetto della deroga all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003, riconosciuta in passato al Commissario Delegato con diverse Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) ed utilizzata anche nell'ultimo anno di gestione commissariale (2012);
- Inoltre, a partire dal 29 ottobre 2014, alla carenza di siti di smaltimento pubblici finali si sono aggiunti gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 5242/2014. Ciò ha reso urgente l'individuazione di siti alternativi di smaltimento per evitare il blocco dell'intero sistema di

gestione dei rifiuti calabrese; si è dovuto tener conto della possibilità di fruire, giusta disponibilità manifestata dal gestore, della discarica privata di rifiuti pericolosi della Società Sovreco Spa, nel comune di Crotone, dando avvio al conferimento di circa 700 t/giorno di scarti di lavorazione degli impianti pubblici e privati ad uso pubblico.

DATO ATTO, altresì, CHE

- nell'ambito della gara a procedura aperta per l'individuazione dell'affidatario del servizio di accettazione, imballaggio, stoccaggio temporaneo, carico, trasporto, recupero/smaltimento in ambito internazionale comunitario dei rifiuti aventi codici cer [20.03.01] prodotti nel territorio della Regione Calabria, l'accoglimento del ricorso, proposto dinanzi al Tar territorialmente competente dalla ditta esclusa, ha consentito il riesame complessivo della fattispecie e la conseguente aggiudicazione provvisoria;
- tuttavia, l'attivazione di tale forma di conferimento dei rifiuti richiede termini lunghi (c.ca 120-giorni) se si considerano, in particolare, le autorizzazioni all'esercizio delle stazioni di imballaggio;
- a seguito della costituzione della Struttura Tecnica di Valutazione in seno al Dipartimento Politiche dell'Ambiente, in sostituzione del precedente Nucleo di Valutazione VIA-VAS-IPPC, i procedimenti autorizzativi inerenti gli impianti regionali sono in via di completamento;

RILEVATO CHE nella riportata situazione il periodo transitorio è stato ed è tuttora caratterizzato dalla continua individuazione di soluzioni in grado di scongiurare il collasso del sistema; quindi, il ricorso alle discariche disponibili (pubbliche e private) ma, anche e soprattutto, il ricorso agli impianti privati di trattamento del rifiuto indifferenziato, grazie alle modifiche apportate alla LR n. 18/2013, con l'introduzione dell'art.2-bis, operata dalla LR n. 6/2014 (fino al 31.12.2014), confermate dalla LR 05/2015, fino al 30/09/2015. Ciò ha consentito di autorizzare fino a tre impianti privati in provincia di Cosenza, per una capacità di trattamento giornaliera complessiva di circa 450 tonnellate, ed è stato possibile anche l'utilizzo di impianti privati di trattamento della frazione umida da RD.


CONSIDERATO CHE con la citata Ordinanza n. 132/2014 – che ha focalizzato l'attenzione sul sistema impiantistico regionale e, nelle more dell'attivazione del trasporto transfrontaliero, ha esteso l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti urbani e dei loro residui anche agli impianti privati, nonché confermato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto pubblico MBT di Sambatello (limitatamente ai valori nominali e con le dovute accortezze gestionali, per tener conto delle note problematiche tecniche ed amministrative che lo interessano) - si è quasi arrivati all'equilibrio del sistema regionale dei rifiuti. Pur tuttavia, approssimandosi la stagione estiva occorre individuare ulteriori contributi, che potrebbero derivare dalla possibilità di aumentare, nei limiti delle capacità tecniche possedute dagli impianti privati, la loro potenzialità trattabile.

ATTESO CHE il permanere delle condizioni che hanno reso necessaria l'emanazione della vigente Ordinanza contingibile e urgente impone, allo stato, una adeguata risposta da parte dell'Amministrazione competente con il potenziamento delle azioni individuate nel dispositivo vigente, nonché nella adozione delle misure ulteriormente applicabili;

RILEVATO CHE nelle more dell'avvio del trasporto transfrontaliero o comunque di altre forme di smaltimento (quali il trasporto in altre regioni) e permanendo le condizioni che hanno condotto all'emanazione dell'ordinanza n. 132/2014, appare assolutamente necessario potersi avvalere delle riferite disposizioni in deroga, presenti nella medesima ordinanza, nonché di prevederne delle ulteriori, per assicurare l'equilibrio del sistema, specie atteso l'approssimarsi della stagione estiva con il connesso aumento dei quantitativi da trattare;

RICHIAMATE

1. le note n. 137686 del 4-5-20145 e n. 143319 del 7-5-2015 con le quali è stata trasmessa, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trattamento dei rifiuti, la relazione illustrativa alla proposta della presente Ordinanza, al fine di acquisirne il relativo parere;



2. la nota prot. n. 16301 del 8-5-2015, acquisita con prot. SIAR n. 145864 del 11-5-2015, con la quale l'ARPACAL, quale organo tecnico designato dalla legge in materia, esprime parere favorevole a condizione che: siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previsti da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti; sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti; la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti sia effettuata presso tutti gli impianti; sia rispettata la frequenza delle analisi contenute nella nota prot. n. 4943 del 11/02/2015.

CONSIDERATO che le ASP territoriali, debitamente interpellate, nulla hanno espresso in merito alle conseguenze igienico-sanitarie derivanti dall'attuazione delle deroghe menzionate nella citata Relazione illustrativa alla proposta di ordinanza;

PRESO ATTO che, in merito all'impianto di Gioia Tauro, con nota 109661 del 8-4-2015 è stato chiesto alla Società Ecologia Oggi spa, gestore degli impianti afferenti il Sistema cosiddetto "Calabria Sud", di eseguire tutti gli interventi richiesti dall'Arpacal in sede di conferenza dei servizi, propedeutici al rilascio dell'AIA, nel rispetto del cronoprogramma trasmesso dal medesimo gestore con nota n. 505 del 26-3-2015;

CONSIDERATO che persistono le condizioni che hanno reso necessario l'emanazione della vigente Ordinanza n. 132/2014 nonché l'imminente scadenza della stessa, al fine di non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio regionale, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali;

RITENUTA

- imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, nelle more della conclusione delle lavorazioni di cui alla citata nota n. 109661 del 8-4-2015, di ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di una Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema;
- la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche in deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente prevista dall'art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettose di elevati livelli di tutela della salute e dell'Ambiente;

RIBADITO CHE

- le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con le ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- così operando, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 3 *bis* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale (TUA) si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 3 *ter* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si affida, tra l'altro, a tutti gli enti pubblici la tutela dell'ambiente, informando la relativa azione ai principi di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria "alla fonte" dei danni arrecati e del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 3 *quinqües* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti, statuali e locali, al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

VISTO l'art. 3 *sexies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si sancisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e alla partecipazione a scopo collaborativo quale principio generale informatore della materia ambientale;

VISTO l'art. 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si chiarisce che "la gestione dei rifiuti é effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ... secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica";

VISTA e RICHIAMATA la Relazione Illustrativa prodotta dal proponente Dipartimento Ambiente e Territorio , ivi compresi gli allegati in essa presenti e ad essa afferenti per farne parte integrante e sostanziale, nonché i contenuti ivi rappresentati;

VISTA la proposta di ordinanza prot. n. 148323 del 12-5-2015 avanzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio per far fronte alle sopra descritte criticità dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Calabria;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con decorrenza 14 maggio 2015 e sino al 13 novembre 2015:

1. In deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinqües, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, l'esercizio dei poli tecnologici degli impianti trattamento pubblici esistenti sul territorio regionale, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aumentando la capacità di trattamento dei medesimi di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura; a tal fine i medesimi impianti sono autorizzati a svolgere attività di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; gli impianti di Catanzaro e Lamezia Terme, sono altresì autorizzati alla ricezione e trattamento del codice CER 19.12.12, quale sottovaglio proveniente da impianti di trito vagliatura pubblici e/o privati, da sottoporre a maturazione aerobica, con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01, da conferire in discarica autorizzata; per l'impianto di Catanzaro, il rifiuto CER 19.12.12 sottovaglio primario sarà inserito in testa all'intero ciclo di lavorazione previsto per il rifiuto indifferenziato;
2. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinqües, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, l'esercizio dell'impianto pubblico di trattamento sito in loc. Sambatello del Comune di Reggio Calabria, ai fini delle operazioni di recupero R3 ed R13 e di smaltimento D8 di cui rispettivamente agli allegati C e B della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con produzione di rifiuto avente codice CER 19.12.10,

19.12.12 e 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura; durante la gestione dell'impianto:

- occorrerà assicurare i necessari presidi antincendio per vigilare sulla sicurezza degli operai, sino all'ultimazione dei connessi lavori;
 - in caso di allerta meteo, occorrerà attenersi alla procedura indicata nelle note n. 393982 del 12-12-2014 e n. 30715 del 30-1-2015, del Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
3. in deroga agli art. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, per il periodo strettamente necessario all'avvio del trasporto transfrontaliero, l'autorizzazione per gli impianti privati, individuati dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che per l'occasione sono dichiarati di interesse pubblico, allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e successivo trattamento di trito-vagliatura, con separazione della frazione "secca" - per la quale si autorizza l'eventuale raffinazione - da quella "umida", quest'ultima da indirizzare verso successivi e separati trattamenti di maturazione, da svolgersi presso impianti che all'uopo sono autorizzati a ricevere il codice CER 19.12.12, ai fini dell'operazione di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, l'esercizio degli impianti di trattamento privati esistenti sul territorio regionale, muniti di VIA ed AIA e tecnicamente idonei, all'uopo dichiarati di interesse pubblico, aumentando la capacità di trattamento dei medesimi di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno, dell'utilizzo di impianti mobili di trito vagliatura; a tal fine i medesimi impianti sono autorizzati a svolgere attività di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. a tutti i soggetti gestori degli impianti che producono rifiuti destinati allo smaltimento mediante trattamento meccanico-biologico, di redigere una relazione tecnica dettagliata del processo produttivo del rifiuto di sottovaglio organico parzialmente stabilizzato codice CER 19.05.01, nonché di eseguire idonee misure dei seguenti parametri sui rifiuti organici in ingresso (CER 19.12.12) ed in uscita (CER 19.05.01), fatti salvi gli obblighi previsti dal D.M. 27 settembre 2010, che fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, per misurare l'efficienza della stabilizzazione:
- %Eff. (IRD) = $(IRD \text{ ingresso} - IRD \text{ uscita}) / IRD \text{ ingresso}$;
 - %Eff. (massa) = $(Umidità \text{ ingresso} - Umidità \text{ uscita}) / Umidità \text{ ingresso}$;
 - % sostanza organica;
 - % sostanza umificata;
 - % materiali estranei (plastiche, vetro, inerti, materiali ferrosi);
 - Solidi volatili;
 - Salmonelle;
 - Streptococchi fecali;
 - Enterobatteri totali;
6. che l'esercizio di tutti gli impianti, pubblici o di interesse pubblico richiamati nei punti precedenti, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previste da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti;
 - sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti;

- sia effettuata la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti, anche se non prevista dalle autorizzazioni vigenti;
 - la misura dei parametri di cui al punto 5. della presente ordinanza dovrà avvenire all'atto del primo conferimento e successivamente ogni tre mesi.
7. la necessaria attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio regionale, che dovrà avvenire anche:
- ✓ sottoscrivendo accordi, ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. ovvero implementando forme transfrontaliere per il trattamento/smaltimento dei rifiuti, complementari alle azioni necessarie per assicurare la copertura dell'intera produzione regionale;
 - ✓ procedendo con l'attuazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., di cui all'approvata Legge regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati n. 14/2014;
 - ✓ procedendo nella redazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
 - ✓ adottando tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
 - ✓ supportando tutte le iniziative finalizzate all'incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE. In particolare, occorrerà procedere, laddove possibile, alle: Green Public Procurement (GPP) o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione ovvero Appalti verdi (cioè l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, principale strumento per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile), previsti anche dalla L.R. n. 18/2013 e rispetto ai quali il Dipartimento si è già attivato tramite l'interessamento del Settore competente 1; alla redazione del Piano di riduzione della frazione organica in discarica (di cui al D.Lgs n. 36/2003); etc.,
 Ai sensi, infatti, del comma 2 dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., entro centoventi giorni dall'adozione dell'ordinanza in parola (di cui al comma 1 dello stesso art. 191), (...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (...);
 - ✓ promuovendo l'attuazione delle azioni previste nell'approvando Piano regionale di prevenzione dei rifiuti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Ordinanza, che consta di pagine nove (9 – compreso il frontespizio) viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento regionale proponente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

On.le Gerardo Mario Oliverio

